

STATUTO

INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA TREMONTI,
CITTA' GIARDINO 32

Numero REA: ME - 253684

Codice fiscale: 03680870833

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

N. 1625 della Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Messina, la Società Cooperativa Sociale denominata **"INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione e dalla riforma del Terzo Settore, per quanto compatibile e non derogate dalle norme che regolano la materia, si applicano, in quanto compatibili, anche le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, rappresentanze e agenzie anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo Mutualistico)

La Società Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà sociale, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi come previsto dall'art. 1 lett. a) della legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro, e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, giovani in condizione di disagio sociale e quanti altri possano essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. Essa si fonda sui principi di mutualità, solidarietà, rispetto della persona e democraticità interna ed esterna.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello

scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

La Società non ha finalità speculative ed è retta dal principio della mutualità.

La cooperativa non ha lo scopo di lucro, e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- servizi in materia socio sanitaria di ogni genere, di assistenza sanitaria, di beneficenza, di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per operatori sociali e di lavoro interinale ed in particolare anche istituzione, promozione, organizzazione, gestione in proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case-famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori), servizi socio sanitari per bambini, adolescenti, adulti, e famiglie;

- la creazione e gestione di centri sociali, di centri culturali, di centri di animazione socio - culturali, di centri per servizi polivalenti, di asili nido, di scuole materne, di attività parascolastiche, ludoteche, centri permanenti ed estivi di recupero scolastico, colonie estive, servizi ausiliari di collocamento, servizi di doposcuola per alunni di ogni grado scolastico; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici, di consultori familiari, di centri e soggiorni ricreativi, ludici, didattici, terapeutici per qualsiasi fascia di età, di centri fisioterapici, di laboratori in genere, di centri di studio e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di servizi di pedagogica e di medicina scolastica; organizzazione e gestione di servizi di assistenza psichiatrica; istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento dei soci operatori e dell'eventuale personale educativo, sanitario e non;

promozione, organizzazione e/o gestione di spettacoli, momenti sportivi o di aggregazione ludica rivolta a tutti i soggetti del presente articolo;

- lo svolgimento di attività nel campo dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti civili; organizzazione e/o gestione di corsi di educazione motoria, attività psicofisica e di recupero per bambini, ragazzi, adulti ed anziani normodotati o con handicap fisici o psichici e soggetti fragili, con possibilità di apertura di centri specifici e/o della loro gestione, nonché di attività educative con particolare attenzione per quelle che agiscono sulla sfera psicomotoria,

linguistica, musicale ed espressiva da svolgersi in proprio e/o in collaborazione con qualsiasi ente ed associazione;

- inoltre la cooperativa potrà creare equipe sociopedagogiche per interventi nelle scuole, ed equipe di assistenza agli anziani, ai soggetti fragili ed agli handicappati.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate e in esse rientranti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali:

a) - di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;

b) - la programmazione e la gestione di servizi e di attività sperimentali sul territorio che scaturiscono dalle esigenze della comunità;

c) - la stipula di convenzioni con gli organismi statali ed in genere con soggetti pubblici e privati per la realizzazione e lo svolgimento di tutti i servizi socialmente utili e del servizio civile;

d) - di progettare e/o produrre strumenti didattico formativi di ogni genere inerenti alla propria attività ed agli scopi sociali che si prefigge;

e) - di utilizzare qualunque mezzo di comunicazione di massa per svolgere attività promozionale, di informazione e di ricerca sociale;

f) - di segnalare agli enti locali territoriali strutture, locali e terreni da adibire per gli scopi previsti nell'atto costitutivo e nello statuto;

g) - di ristrutturare, costruire, attrezzare, prendere in affitto, acquistare o in qualsiasi altra forma, strutture, locali e terreni per la gestione dei servizi e delle attività previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, richiedendo, ove occorra, i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni in genere previsti dalla vigente legislazione

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a titolo esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese ed enti in genere, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o dalla società quando ne avrà i requisiti.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

soggetti che per la loro capacità lavorativa, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente alle attività espletate dalla cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore a 18 anni;

qualifica attinente all'oggetto sociale;

volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate, e non possono essere in numero superiore a quello previsto dalla legge;

persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, questi possono essere solo persone fisiche.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria Speciale di Soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti previsti dall'art. 2476 codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare

all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del Socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-

lo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della Qualità di Socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte

Art. 10 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere a norma di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-

chiesti per l'ammissione;

che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che interiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell' Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di Recesso ed Esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'assemblea e comunque all'organo previsto dalla legge vigente.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-

tato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del Socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi Costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo previsto dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- f) da qualunque altro apporto che pervenga alla cooperativa per atto di liberalità, lascito, o contributo in conto capitale disposto da Enti Pubblici o Privati.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .

Art. 17 (Divieti)

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci operatori;

è fatto divieto comunque di distribuire utili se ciò risulti incompatibile con le norme di legge del tipo tempo per tempo vigenti

in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La soppressione delle clausole contenute nel presente articolo deve essere deliberata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 18 (Vincoli sulle Quote e loro Alienazione)

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo; possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 (Bilancio di Esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. I bilanci in ogni caso dovranno essere redatti e pubblicizzati nei modi di legge.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

Art. 20 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 22 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, Fax, e-mail o altro mezzo idoneo, inviata 15 giorni prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori e può nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se consentito dalla legge;
- approva i regolamenti interni;
- provvede alle modifiche statutarie;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-

mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e delle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa.

A ciascun socio spetta un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o possessore di strumenti finanziari, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un consiglio di amministrazione, che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 26 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori, e all'Organo di Controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 27 (Convocazioni e Deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e

rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 (Organo di Controllo)

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c., e/o nei casi previsti dalla legge l'Assemblea provvederà alla nomina dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale spettante a chi esercita tale funzione è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'Organo di Controllo può esercitare anche il controllo contabile, secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento Anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione Patrimonio Finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59; ed in ogni caso in conformità alle norme di legge in materia tempo per tempo vigenti

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 35 (Principi di Mutualità, Indivisibilità delle riserve e devoluzione).
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 36 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le norme del tipo
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Cristina La Bella, Belnome Giuseppe, Angela Maria Laganà, Rosa Torre notaio

18 di 18